

IL SEGRETARIO GENERALE

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA B AL PARAMETRO RETRIBUTIVO INIZIALE DELLA CATEGORIA A RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL RUOLO SPECIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, con il quale è stata determinata la dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 31 luglio 2009 per il quadriennio normativo 2006-2009:

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 10 novembre 2009;

VISTO il piano del fabbisogno di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019-2021, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019 (di seguito PTFP);

VISTA la Tabella 1 del predetto PTFP, recante “fabbisogno ideale in termini di unità di personale occorrenti”, nella quale sono previste, per il triennio 2019-2021, assunzioni per complessive 108 unità di personale da inquadrare nella categoria A-F1 del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 82 con profilo di “specialista giuridico legale finanziario” e 26 con profilo di “specialista di settore scientifico tecnologico”;

VISTA la Tabella 1 bis del predetto PTFP, recante “fabbisogno ideale in termini di unità di personale occorrenti”, nella quale sono previste, per il triennio 2019-2021, assunzioni per complessive 18 unità di personale da inquadrare nella categoria A-F1 del ruolo speciale della protezione civile, di cui 8 con profilo di “specialista giuridico legale finanziario”, 8 con profilo di “specialista di settore scientifico tecnologico” e 2 con profilo di “specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 1, comma 301, lettera g), autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avvalersi delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020;

VISTA la nota DIP n. 29208 del 20 giugno 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di volersi avvalere delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione, tra l'altro di 100 unità di categoria A F1, da inquadrare nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 22, comma 15, il quale prevede che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, e che il numero dei posti per tali procedure riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione ai posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva dei posti destinata al personale interno utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

CONSIDERATO che il numero complessivo delle assunzioni programmate nel corso del triennio 2019-2021 per la categoria A-F1 è pari a 208 per il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e a 18 per il ruolo speciale della protezione civile;

TENUTO CONTO che, per il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 20 per cento di 208 corrisponde a 41 unità, da destinare alla procedura di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

TENUTO CONTO che, per il ruolo speciale della protezione civile, il 20 per cento di 18 corrisponde a 3 unità, da destinare alla procedura di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

RAVVISATA l'opportunità, al fine di valorizzare le professionalità interne, di indire una procedura selettiva per la progressione tra le categorie professionali, riservata, per 41 unità, al personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri appartenente alla categoria B e, per 3 unità, al personale del ruolo speciale della protezione civile appartenente alla categoria B;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Indizione della procedura di selezione)

1. È indetta una procedura di selezione per il passaggio:
 - a) di 41 unità di personale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A, riservata al personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
 - b) di 3 unità di personale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A, riservata al personale del ruolo speciale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

1. La procedura di cui all'articolo 1 è riservata al personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ruolo speciale della protezione civile, appartenente alla categoria B, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici e privati, che, alla data di pubblicazione del bando, risulti in servizio e sia munito di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di laurea triennale, necessari per lo svolgimento delle attività cui il personale medesimo sarà destinato.
2. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando siano stati interessati da provvedimenti disciplinari presso la Presidenza o altra pubblica amministrazione, con esclusione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura)

previsti dall'articolo 63, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 17 maggio 2004, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, ai sensi dell'articolo 23 del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 12 del CCNL 31 luglio 2009.

3. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando. In questo caso l'eventuale inquadramento nella categoria A è sospesa e subordinata all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.
4. Può, altresì, partecipare alla procedura selettiva con riserva, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei suoi confronti. In tal caso, l'eventuale inquadramento nella categoria A è comunque sospeso e subordinato alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione, ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.

Articolo 3

(Presentazione della domanda di partecipazione)

1. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, da compilarsi utilizzando il modello allegato, può essere presentata da ciascun candidato solo per il ruolo di appartenenza. Nella domanda gli interessati devono indicare:
 - il ruolo di appartenenza;
 - le generalità e l'indirizzo di posta elettronica presso cui desiderano ricevere le comunicazioni inerenti la procedura;
 - il titolo di studio;
 - eventuali periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità e periodi di servizio prestati in posizione di part time.
2. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti, di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, ovvero di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.
3. Alla domanda, corredata di copia di valido documento di identità, dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum in formato europeo dal quale risultino:
 1. i titoli di studio posseduti;
 2. i titoli professionali e culturali posseduti;
 3. gli uffici e le strutture presso i quali il dipendente ha prestato servizio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e/o in altre pubbliche amministrazioni;
 4. le funzioni svolte nell'ambito dei predetti uffici e strutture, con indicazione dell'anzianità maturata nell'esercizio delle stesse.
4. Tale domanda deve essere indirizzata al Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio trattamento giuridico contenzioso politiche formative – Servizio trattamento giuridico reclutamento e mobilità. Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, all'indirizzo dip@pec.governo.it, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Governo, di cui sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R..
6. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura.

Articolo 4

(Commissione)

1. Ai fini della procedura, con successivo provvedimento sarà nominata una Commissione esaminatrice.

Articolo 5

(Fasi della procedura di selezione)

1. La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi: a) valutazione dei titoli; b) colloquio.
2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione di cui all'articolo 4 dispone di un punteggio totale di 30 punti, così ripartiti:

A. Valutazione del curriculum (massimo punti 20):

- Possesso di titoli culturali e professionali, valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione alla procedura (massimo punti 8): laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea: 2 punti; laurea triennale: 1 punto; master di primo livello: 1 punto; master di II livello: 2 punti; dottorati di ricerca: 4 punti; corsi di specializzazione con esame finale presso università o enti equiparati: 3 punti; abilitazioni professionali: 3 punti.
- Svolgimento, nell'ambito della pubblica amministrazione, di attività professionale qualificata (massimo punti 12).

B. Anzianità di servizio (massimo punti 10):

- maturata nell'ambito della PCM: punti 0,5 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nella categoria B o posizioni equivalenti e/o punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in categorie inferiori alla B o posizioni equivalenti, fino a un massimo di 10 punti;
- maturata nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nella categoria B o posizioni equivalenti, fino a un massimo di 3 punti.

Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, l'attività prestata a titolo di rapporto di lavoro a tempo parziale sarà valutata ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.

All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione formulerà, per ogni ruolo, una graduatoria. In caso di parità di punteggio si terrà conto della minore età.

3. I candidati che abbiano raggiunto nella valutazione dei titoli il punteggio minimo di 16 punti vengono ammessi al colloquio finalizzato ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni

teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. All'esito del colloquio viene attribuito un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 20 punti. Superano il colloquio i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 10 punti.

Articolo 6

(Graduatoria)

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito, per ciascun ruolo, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La graduatoria finale per ciascun ruolo, approvata con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà pubblicata sul sito internet e intranet dell'Amministrazione e ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dalla data dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. La graduatoria ha vigenza fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 7

(Controllo delle dichiarazioni del personale)

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può provvedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle procedure di selezione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Qualora le verifiche dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento dell'inquadramento nella categoria A, qualora conseguito, ferme restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari.

Articolo 8

(Inquadramento in ruolo)

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno inquadrati nel ruolo di appartenenza, nella Categoria A, parametro retributivo F1.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Dipartimento per il personale della P.C.M..

2. I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal dipendente saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

Articolo 10

(Pubblicazione)

1. Il presente bando ed il decreto di approvazione della graduatoria finale saranno pubblicati sul sito *intranet* dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione Amministrazione trasparente e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sui predetti siti internet e intranet saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni concernenti la presente procedura.

Articolo 11

(Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si farà riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE